Cassazione civile sez. III, 28/08/2025, n. 24075

Svolgimento del processo

A.A., agendo in proprio e quale erede della defunta madre B.B., conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il MINISTERO DELLA SALUTE, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni derivati dal decesso della madre, avvenuto in data 2 maggio 2001, a seguito di patologia epatica contratta a causa di una trasfusione di sangue infetto somministratale nel corso di un ricovero in data 13 ottobre 1978.

Si costituiva in giudizio il MINISTERO DELLA SALUTE, eccependo, tra lâ??altro, lâ??intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sia *iure hereditatis* che iure proprio.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 17486/2020, rigettava la domanda, accogliendo lâ??eccezione di prescrizione. In particolare, per quanto qui ancora di interesse, il giudice di prime cure riteneva che il diritto al risarcimento del danno vantato dallâ??attore iure proprio fosse soggetto al termine di prescrizione decennale, con decorrenza dalla data del decesso della sig.ra B.B.(2 maggio 2001). Sulla base di un criterio di â??conoscibilità indirettaâ?• desunto dalla documentazione clinica relativa allâ??ultimo ricovero, il Tribunale concludeva che il termine decennale fosse spirato nel maggio 2011, prima del primo atto interruttivo, risalente al luglio 2011.

Avverso tale decisione proponeva appello A.A., limitando il gravame al solo rigetto della domanda risarcitoria avanzata iure proprio. La Corte dâ??Appello di Roma, con sentenza n. 8194 del 19 dicembre 2022, rigettava lâ??appello e confermava la pronuncia di primo grado. La Corte territoriale ribadiva che il dies a quo del termine di prescrizione decennale per lâ??azione risarcitoria iure proprio dovesse essere individuato nella data del decesso della vittima, momento in cui si perfeziona la fattispecie dannosa per il congiunto. Rigettava, altresì, la tesi dellâ??appellante secondo cui il termine dovesse decorrere dalla data di presentazione della domanda per lâ??ottenimento dellâ??assegno una tantum ai sensi della L. n. 210 del 1992, avvenuta il 26 ottobre 2002. Infine, escludeva che il verbale della Commissione Medica Ospedaliera (CMO) del luglio 2003, che aveva riconosciuto il nesso causale ai fini indennitari, potesse avere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto. Per la cassazione di tale sentenza, A.A. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

Il MINISTERO DELLA SALUTE ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, rubricato â??Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 cpc. n. 2 in relazione allâ??art. 2947 cc. co. art. 2946 cc. e art. 2935 cc. in relazione agli artt. 157 e 589 c.p. errata interpretazione ed applicazione di norme di diritto in merito alla decorrenza del termine di prescrizione per esercitare lâ??azione risarcitoriaâ?•, il ricorrente lamenta che la Corte dâ??Appello abbia erroneamente individuato il *dies a quo* della prescrizione nella data del decesso della madre, anziché nel momento in cui egli avrebbe acquisito la piena consapevolezza della ricollegabilità causale della patologia e del successivo decesso allâ??emotrasfusione. Tale momento, a suo dire, coinciderebbe con la presentazione, da parte del coniuge della defunta, della domanda volta a ottenere lâ??indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, in data 26 ottobre 2002. Di conseguenza, il termine decennale sarebbe scaduto solo il 26 ottobre 2012, e risulterebbe tempestivamente interrotto dalla missiva del luglio 2011. Il motivo Ã' infondato.

La Corte dâ?? Appello, nel confermare la decisione di primo grado, si Ã" attenuta al consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte. In tema di responsabilitA del MINISTERO DELLA SALUTE per i danni conseguenti a trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento del danno azionato iure proprio dal congiunto per la perdita del rapporto parentale, in caso di decesso del danneggiato, si configura come una pretesa autonoma che sorge e diviene esercitabile nel momento in cui lâ??evento lesivo â?? la morte â?? si perfeziona. Tale evento costituisce il fatto illecito dal quale scaturisce il diritto del familiare, riconducibile, sul piano penale, alla fattispecie dellâ??omicidio colposo. Ne consegue, ai sensi dellâ??art. 2947, comma 3, c.c., lâ??applicazione del più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, che, *ratione temporis*, era decennale. Il principio fondamentale, sancito dallâ??art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puÃ² essere fatto valere, impone di ancorare il *dies a quo* a un dato oggettivo e certo, qual Ã" la data del decesso. Ã? in quel momento che il pregiudizio per il congiunto si attualizza e il relativo diritto al risarcimento puÃ² essere giudizialmente azionato. La tesi del ricorrente, volta a posticipare la decorrenza del termine a un momento soggettivo, legato alla percezione della â??ingiustiziaâ?• del danno e della sua eziologia, sebbene rilevante per il danno subìto dalla vittima primaria in caso di malattia lungolatente, non può trovare applicazione nel caso del danno iure proprio del congiunto, il cui diritto sorge con lâ??evento morte. Accogliere una diversa interpretazione significherebbe introdurre un elemento di intollerabile incertezza, contrario alla funzione stessa dellà??istituto della prescrizione, che Ã" quella di garantire la stabilitA dei rapporti giuridici. Il Collegio intende pertanto dare continuitA allâ??indirizzo giurisprudenziale, ormai fermo, secondo cui: â??In tema di responsabilità del MINISTERO DELLA SALUTE per i danni da trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto â??iure proprioâ??, in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di pretesa che deriva da omicidio colposo, reato a prescrizione decennale: ne consegue che il â??dies a quoâ?• va individuato alla data della morte della vittimaâ?•. Tale principio Ã" stato costantemente ribadito da questa Sezione (cfr. Cass., 3, n. 20882 del 22/08/2018; Cass., 3, n. 19568 del 10/07/2023; Cass., 3, n. 29859 del 27/10/2023).

Correttamente, dunque, la Corte di merito ha fissato il *dies a quo* al 2 maggio 2001, data del decesso della sig.ra Vecchi, con la conseguenza che il termine decennale di prescrizione Ã' maturato il 2 maggio 2011, prima del primo atto interruttivo posto in essere dal ricorrente nel luglio 2011. Con il secondo motivo, rubricato â??Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 cpc. n. 2 in relazione al disposto di cui agli art. 2944 cc. e art. 4 e 5 della L. 210/1992. Errata e falsa interpretazione in merito al valore probatorio da conferire ai verbali redatti dalle Commissioni Mediche Ospedaliere, se gli stessi, quali atti provenienti dalla parte debitrice, possono costituire valido atto interruttivo del decorso del termine di prescrizioniâ?•, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel negare efficacia interruttiva della prescrizione al verbale della CMO dellâ??8 luglio 2003. A suo avviso, tale atto, provenendo da un organo dellâ??amministrazione statale e riconoscendo il nesso causale tra lâ??emotrasfusione e il decesso, integrerebbe un riconoscimento del diritto ai sensi dellâ??art. 2944 c.c. Anche questo motivo Ã' infondato.

La giurisprudenza di questa Corte Ã" parimenti consolidata nellâ??affermare la netta distinzione, sul piano strutturale e funzionale, tra lâ??indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno aquiliano ai sensi dellâ??art. 2043 c.c. Il primo costituisce una misura di solidarietà sociale, svincolata dallâ??accertamento di un illecito colposo, che lo Stato eroga al ricorrere di determinati presupposti oggettivi; il secondo, invece, presuppone lâ??accertamento di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, inclusa la colpa dellâ??amministrazione. Da tale distinzione discende che gli atti del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione dellâ??indennizzo non possono esplicare effetti automatici sul distinto diritto al risarcimento del danno. In particolare, il riconoscimento del nesso causale da parte della CMO ai fini indennitari non costituisce un riconoscimento del debito risarcitorio, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dellâ??art. 2944 c.c. Tale riconoscimento si limita ad ammettere la sussistenza dei presupposti fattuali per lâ??erogazione della misura assistenziale, ma non implica alcuna ammissione in ordine allâ??elemento soggettivo della colpa, che rimane un requisito imprescindibile della fattispecie risarcitoria.

Come correttamente evidenziato dalla Corte dâ??Appello, questa Corte ha già avuto modo di statuire che: \hat{a} ??Lâ??erogazione dellâ??indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, non integra, né ai fini dellâ??interruzione della prescrizione, né a quelli di una rinuncia anche implicita ad avvalersene, un riconoscimento \hat{a} ?? da parte dello Stato \hat{a} ?? del diritto al risarcimento del danno preteso da colui che ha patito lesioni a seguito di emotrasfusioni non sicure, in quanto detta erogazione comporta lâ??ammissione della sussistenza di fatti e circostanze riconducibili al solo elemento oggettivo della più ampia fattispecie risarcitoria azionata dal danneggiato, ma non si estende anche allâ??elemento soggettivoâ?• (Cass., 6-3, n. 21257 dellâ??8/10/2014).

Ad ulteriore conferma di tale impostazione, si deve richiamare il recente intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali, dirimendo un contrasto giurisprudenziale, hanno chiarito che, nel giudizio risarcitorio per danni da sangue infetto, il verbale della CMO non ha efficacia di piena prova, ma soltanto valore indiziario, liberamente apprezzabile dal giudice (Cass., SU, n. 19129 del 2023). Se, dunque, le valutazioni contenute in tale verbale non sono vincolanti per il giudice del merito ai fini dellâ??accertamento del nesso causale, a maggior ragione non possono integrare quel riconoscimento del diritto, certo e univoco, richiesto dallâ??art. 2944 c.c. per produrre lâ??effetto interruttivo della prescrizione. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dellà??ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il ricorso, se dovuto, ai sensi dellà??art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M. Giurishedi

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dellâ??art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dallâ??art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 29 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2025

Campi meta

Massima: In tema di responsabilit \tilde{A} del Ministero della Salute per danni da trasfusione di sangue infetto, il diritto al risarcimento dei danni invocati dal congiunto ''iure proprio'', in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di pretesa che deriva da omicidio colposo, reato a prescrizione decennale. Supporto Alla Lettura:

RISARCIMENTO DANNO

Quando si parla di **risarcimento del danno** ci si riferisce alla compensazione, prevista dalla legge, in favore di chi ha subito un **danno ingiusto**. Per danno ingiusto si intende la lesione di una situazione giuridica soggettiva protetta dalla legge. Il **danno** puÃ² essere costituito dalla **lesione** di:

- un *diritto soggettivo* e quindi di una situazione giuridica tutelata dalla legge in modo diretto, **puÃ² essere leso** da **chiunque** se si tratta di un diritto **assoluto** che quindi deve essere rispettato da tutti gli altri soggetto o **da un soggetto determinato** se si tratta di un diritto relativo ovvero di un diritto che deve essere rispettato solo da un determinato soggetto legato al titolare del diritto da un rapporto giuridico;
- un *interesse legittimo* vale a dire di una situazione giuridica soggettiva tutelata dalla legge in modo indiretto ovvero nella misura in cui lâ??interesse del privato coincide con lâ??interesse pubblico, **puÃ**² **essere leso** dalla Pubblica Amministrazione che nellâ??esercizio del proprio potere non rispetta le norme di buona amministrazione.

Il diritto al risarcimento del danno sorge quando il danno patito Ã" **conseguenza immediata e diretta del comportamento del danneggiante**. Questa regola Ã" stabilita dallâ??art. 1223 del codice civile. Per questo motivo Ã" necessario dimostrare che il pregiudizio si trova in **rapporto di causa-effetto** rispetto alla condotta del danneggiante. Il risarcimento del danno si distingue dallâ??indennizzo anche se in entrambi i casi il soggetto danneggiato riceve un ristoro economico per il danno che ha subito:

- risarcimento: quando il danno Ã" stato causato da una condotta illecita;
- indennizzo: quando il danno Ã" conseguente ad una condotta lecita cioÃ" ad una condotta consentita e in alcuni casi imposta dalla legge.